



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 145/2025

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69669/C** del
registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 3
ottobre 2024.

Ad istanza di

F. M. G. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in Via
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi (C.F.
SRGRRT79R71G273Y), con questa elettivamente domiciliata in
Palermo presso e nello studio del procuratore in Piazza G. Amendola,
31, giusta procura in calce al ricorso, che ha dichiarato di voler
ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta
elettronica certificata: robertasorgi@pec.it.

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del
legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco
Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

2. Ministero dell'istruzione e del merito (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., dal dott. Renzo Cavadi e dal dott. Pietro Velardi, funzionari del MIM-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ufficio I "Ambito Territoriale di Palermo" con sede in Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 in Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio (PEC: usppa@postacert.istruzione.it).

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, l'avv. Roberta Sorgi per la ricorrente, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra F. rappresentava di essere stata in servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del merito (già MIUR) fino al 31.08.2021, data di cessazione del rapporto di lavoro e di avere ricevuto in data 27.07.2021 una comunicazione con cui l'INPS la informava che con "l'atto n. OMISSIS le è stata conferita la pensione anticipata (ex anzianità) n. OMISSIS, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01.09.2021".

Con cedolino del mese di dicembre 2022 il MEF riconosceva arretrati

a titolo di TFS, CCNL COMP. ISTRUZ. E RICERCA 2019/2021 - AP

per un importo pari a € 1.109,00 ragion per cui la ricorrente

presentava in data 07.02.2023, per il tramite del Patronato, domanda

amministrativa di riliquidazione contributiva del trattamento

pensionistico e del TFR/TFS a seguito del rinnovo del CCNL per il

periodo 2019-2021.

La difesa attorea evidenziava che i pensionati del pubblico impiego

settore Scuola in applicazione dei nuovi CCNL, con retrodatazione

dal 01.01.2019, possono chiedere all'INPS la riliquidazione per motivi

contributivi della propria pensione, per cui il personale cessato tra il

01.01.2019 ed il 31.12.2021 ha diritto all'aggiornamento della base

pensionabile con utilizzo dei nuovi stipendi tabellari risultanti

dall'accordo del nuovo CCNL e il calcolo finale della pensione deve

comprendere per intero gli aumenti dello stipendio riconosciuti nel

triennio 2019-2021.

La ricorrente lamentava che, nonostante il lungo lasso di tempo

intercorso dalla domanda amministrativa non fosse stata disposta la

riliquidazione della sua pensione n. OMISSIS, per cui era costretta a

rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che la sig.ra F. M.G. ha lavorato presso il

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR) fino al 31.08.2021;

- accertare e dichiarare che la sig.ra F. è titolare della pensione n.

OMISSIS;

- accertare e dichiarare che la sig.ra F. ha diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico a seguito del rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2021;

- conseguentemente condannare l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;

- con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari.

II. Con decreto del 10 ottobre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 5 febbraio 2025.

In data 15 gennaio 2025 parte ricorrente depositava prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in pari data.

III. In data 24 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, premettendo che la materia del TFS esulava dalla giurisdizione di questa Corte e che sul punto, non essendoci conclusioni, era da ritenere non posta alcuna domanda. Nel merito l'Istituto rappresentava che era stato emesso provvedimento di riliquidazione applicato sulla rata del mese di marzo 2025.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare cessata la materia del contendere;

- per il caso di mancata accettazione da parte del ricorrente per mancanza dell'effettivo pagamento, rinviare a data successiva a marzo 2025, per giungere a tale statuizione;

- con ogni conseguenza di legge sulle spese del giudizio

IV. In data 27 gennaio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito evidenziando che erano in corso le operazioni di riliquidazione del trattamento pensionistico e di quiescenza di tutto il personale cessato negli anni 2019 2020 2021 per applicazione del rinnovo contrattuale CCNL 2019-2021. A tal proposito, considerato l'elevato numero delle posizioni da trattare (circa 3.700) l'Amministrazione aveva provveduto in data 18.10.2023 a richiedere al MEF i modelli 51 CG di tutto il personale indicato al fine di agevolare le operazioni suddette e, in assenza di riscontro positivo, era stato richiesto al MEF l'abilitazione per la visualizzazione in autonomia dei suddetti modelli. Non essendo pervenuta la suddetta abilitazione era stata inviata una nota operativa a tutte le scuole per procedere all'aggiornamento e all'invio dello stato matricolare del personale cessato nel 2019 per potere inserire i miglioramenti contrattuali, a cui seguiranno ulteriori indicazioni operative per il personale cessato negli anni 2020 e 2021 in attesa della definizione delle posizioni del 2019, evidenziando che non tutte le scuole avevano dato riscontro a tale richiesta. Con riferimento al caso di specie veniva rappresentato di avere provveduto a comunicare all'INPS l'inserimento dei miglioramenti contrattuali in data 6.11.2024 in base ai modelli 51 CG richiesti alla RTS di Palermo per questa singola posizione.

In ultimo, l'Amministrazione rilevava che si trattava di attività di competenza delle Istituzioni scolastiche in forza dell'autonomia

scolastica che solo temporaneamente erano in carico all'AT di Palermo per non ritardare ulteriormente la posizione del personale cessato.

Veniva dedotto che nessun altro adempimento formale *ex lege* era a carico dell'amministrazione.

L'Amministrazione formulava le seguenti conclusioni:

- in via preliminare accertare e dichiarare la legittimità dell'operato svolto dall'amministrazione resistente che ha applicato correttamente la normativa in essere adempiendo a quanto dovuto *ex lege*.

- in via principale e nel merito respingere interamente il proposto ricorso, poiché palesemente infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova.

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di legge.

V. All'udienza del 5 febbraio 2025 il Giudice su istanza concorde di entrambe le parti fissava la nuova udienza del 9 maggio 2025 al fine di accertare l'effettiva soddisfazione della domanda della ricorrente.

VI. In data 17 marzo 2025 parte ricorrente depositava note di udienza in cui era riferito che alla sig.ra F. M. G. era stata riliquidata la pensione con cedolino di marzo 2025 e, pertanto, si chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere con condanna alle spese di parte resistente sulla base del principio della soccombenza virtuale considerato che il suddetto pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso introduttivo, la notifica dello stesso e la prima udienza.

VII. All'udienza del 9 maggio 2025 le parti concordavano sulla

richiesta di cessazione della materia del contendere mentre riguardo alle spese di lite la difesa della ricorrente chiedeva la condanna a carico dell'INPS mentre quest'ultima ne chiedeva la compensazione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che le Amministrazioni resistenti hanno provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente in adesione alla sua domanda introduttiva, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sulla giustizia tributaria (art. 95 D.lgs. n. 175 del 2024) e del codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere.

Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal Codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente

disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie in esame, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'Amministrazione scolastica e l'INPS hanno provveduto in via amministrativa a riconoscere alla ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento in adesione al *petitum* e tale riliquidazione e il successivo pagamento delle differenze sui ratei pensionistici arretrati è stato ritenuto da parte ricorrente pienamente soddisfattivo.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Considerato che la mancata riliquidazione della pensione della ricorrente, prima dell'instaurazione del rapporto processuale, non è dipesa dall'INPS ma dalla propedeutica attività amministrativa che doveva essere svolta dall'*ex* Amministrazione datoriale nei cui

confronti la ricorrente non ha dato prova di avere proposto la previa domanda amministrativa e che quest'ultima, non appena ricevuta la notifica del ricorso introduttivo (18.10.2024), nonostante la sua irritualità essendo avvenuta nella PEC dell'Istituto scolastico anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo quale *domicilio ex lege*, ha provveduto all'inserimento delle differenze stipendiali per l'applicazione del CCNL 2019-21 con tempestiva comunicazione all'INPS del 06.11.2024 (cfr. all. 04 della memoria del MIM), le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 19 maggio 2025

Pubblicata il 19 maggio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)